PANICI GUGLIELMI AVVOCATI ASSOCIATI

Via Germanico, 172 – 00192 ROMA Tel.: 06.3722785 – Fax: 06.37514608 email: dacadoguglielmi@gmail.com

Raccomandata via Pec

Roma 30.7.2020

Ispettorato Nazionale di Roma (capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it)

In persona del direttore generale Leonardo Alestra

INL-Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica (derisorse@pec.ispettorato.gov.it)

In persona del direttore dr. Giuseppe Diana

INL- Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro (detutela@pec.ispettorato.gov.it
In persona del direttore dr. Orazio Parisi

INL- Direzione centrale pianificazione, organizzazione, controllo e ICT

(DCInnovazioneeTecnologie@pec.ispettorato.gov.it)

In persona del direttore dr. Aniello Pisanti

INL- Ufficio comunicazione (comunicazioneINL@ispettorato.gov.it)

In persona del dr. Maurizio Cimarelli

l'Ispettorato Interregionale Centro di Roma (IIL.roma@pec.ispettorato.gov.it) in persona del direttore dr. Giovanni De Paulis

Ispettorato Territoriale di Roma (ITL.roma@pec.ispettorato.gov.it)

In persona della direttrice dr.ssa Carmina Mancino

Ispettorato Interregionale di Napoli (IIL.napoli@pec.ispettorato.gov.it)

In persona del direttore ing. Renato Pingue

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli (ITL.napoli@pec.ispettorato.gov.it)

In persona del direttore dr.Giuseppe Cantisano

Ispettorato Interregionale di Nord-Ovest (IIL.milano@pec.ispettorato.gov.it)

Ispettorato Territoriale di Milano (ITL.milano@pec.ispettorato.gov.it)

In persona del direttore dr. Carlo Colopi

Ep.c.

- alla Presidenza dei Ministri (presidente@pec.lavoro.gov.it) ,
- al Ministro del Lavoro (segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)
- Direzione generale dell'attività ispettiva (dgattivitaispettiva@pec.lavoro.gov.it) e
 - al Ministro della funzione Pubblica (protocollo_dfp@mailbox.governo.it).

Oggetto: RICHIESTA URGENTE DI INTERVENTO ISPETTIVO PRESSO LE SEDI DELL'ISPETTORATO STESSO!

USB Lavoro Pubblico, in persona della sua rappresentante legale Daniela Mencarelli (c.f. MNCDNL60A55G478P) nata a Perugia il 15.01.1960, rappresentata e difesa dallo scrivente avv. Carlo Guglielmi, con studio in Roma alla via Germanico 172, Pec carloguglielmi@ordineavvocatiroma.it

PREMETTE IN FATTO CHE

numerosi dipendenti dell'Ispettorato del Lavoro hanno segnalato all'organizzazione Sindacale USB P.I. che, quanto meno presso le sedi dell'Ispettorato Nazionale di Roma, dell'Ispettorato Interregionale Centro di Roma, dell'Ispettorato Territoriale di Roma, dell'Ispettorato Interregionale di Napoli, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, dell'Ispettorato Interregionale di Nord-Ovest, dell'Ispettorato Territoriale di Milano, accade quanto segue

- ogni mattina le guardie giurate collocate all'interno delle predette sedi, nella postazione di ingresso, procedono a rilevare la temperatura corporea al personale dell'Ispettorato del Lavoro;
- ed esse, qualora essa sia superiore a 37,5 non hanno solo l'incarico di impedire l'ingresso del dipendente ma anche quello di annotare nome e cognome del dipendente con l'indicazione del valore della temperatura su un apposito registro da consegnare poi alla dirigenza dell'Ispettorato;

PREMETTE POI IN DIRITTO CHE

ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma, in caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi."

Ciò detto pare evidente come l'incarico affidato alla predette guardie, di controllo ed annotazione della temperatura corporea è del tutto avulso dall'unico lecito compito che può essere ad esse demandato dal datore di lavoro, essendo pertanto la loro condotta in diretto contrasto con il divieto di "vigilanza" su qualsiasi altro aspetto del rapporto lavorativo che non sia la mera tutela del patrimonio aziendale. Ed anzi è un incarico ancora più illecito che non la semplice "vigilanza sull'attività lavorativa" rappresentando la loro condotta un vero e proprio "accertamento sanitario sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente", anche esso del tutto vietato al datore di lavoro dall'art. 5 dello Statuto.

E RICORDA INOLTRE CHE

già l'art. 133 del t.u.p.s. (r.d. 18.6.1931, n. 773) limitava il compito espletabile dalle guardie giurate alla vigilanza e custodia delle "proprietà mobiliari e immobiliari". Ma con la Costituzione ha fatto ingresso nel nostro ordinamento tra i diritti inviolabili la dignità, e non solo quella "sociale" del "cittadino" di cui all'art. 3 della Carta, ma specificatamente quella del "lavoratore" intesa sia diritto come diritto positivo ad avere "una vita libera e dignitosa" di cui all'art. 36 che come limite negativo ai poteri dei datori di lavoro dall'art. 41. Ed ecco perché la riaffermazione statutaria del divieto introdotta con l'art. 2 sopra citato fu necessaria, portando la Costituzione (e cioè la dignità) dentro i posti di lavoro, e bloccando così prassi degenerative di fatto che caratterizzavano alla fine degli anni '60 imprese e stabilimenti come luoghi impregnati da un clima poliziesco ed intimidatorio. Ed ugualmente rilevante è il reticolo di tutela attorno agli accertamenti sanitari coatti, che nasce anch'essa proprio con la Costituzione come reazione alle drammatiche vicende del Novecento e in primo luogo all'annichilimento dell'uomo che in quel momento era testimoniato dal processo ai medici di Norimberga. E ciò ci porta all'art. 32 della Costituzione per cui "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e da lì al sopracitato art. 5 dello Statuto. Queste sono le ragioni per cui il ruolo della guardie giurate nei posti di lavoro e gli accertamenti sanitari praticati da loro su carico del datore di lavoro (con connessa

acquisizione di dati sensibili) sono temi terribilmente seri su cui non è possibile alcuna minimizzazione. Non è infatti possibile minimizzare i fatti richiamando la limitatezza del controllo (la sola temperatura corporea senza contatto fisico) e dell'immagazzinamento dei dati sensibili (i soli casi eccedenti 37,5°) e comunque la molteplicità di strumenti in capo a soggetti forti, come sono i dipendenti dell'Ispettorato del lavoro, per tutelare la propria dignità. Ciò che infatti è qui in ballo è la stessa credibilità e forza futura dell'Ispettorato nel contestare le medesime mancanze ai datori di lavoro ispezionati e più in generale la questione che se dovesse affermarsi la liceità di questa condotta ciò segnerebbe la fine dello stato di diritto affermandosi il principio per cui una presunta e soggettiva "ragionevolezza" può spingere ogni datore di lavoro pubblico o privato a decidere discrezionalmente l'integrale abolizione delle norme primarie dello Statuto dei Layoratori, come purtroppo sta facendo l'Ispettorato. Né ovviamente è possibile addurre l'emergenza creata dalla pandemia in essere, ed infatti la scrivente O.S. in tutti gli incontri sindacali (4.5.2020; 8.5.2020; 11.5.2020; 26.05.2020; 28.02.2020; 1.06.2020; 15.06.2020; 6.7.2020) per la sottoscrizione dei protocolli di sicurezza con le OO.SS., ha non solo evidenziato ai dirigenti preposti (presenti nella persone del dr. Alestra, dr. Diana, dr. Cantisano e dell'ing. Pingue) l'assoluta illegalità delle decisioni adottate ma anche i possibili e leciti accorgimenti organizzativi che ben potrebbero assicurare il medesimo risultato di sicurezza del personale senza l'improprio uso delle guardie giurate. E nonostante l'aperto ed infastidito disinteresse di quelli, ancora una volta ci si dichiara disponibili a riferirne le linee guida ed il possibile ruolo al riguardo punto dei sindacati.

Tanto premesso USB

CHIEDE

Alle strutture ispettive a cui è destinata la presente <u>di effettuare immediatamente un'ispezione</u> <u>presso le proprie rispettive sedi</u> al fine di rilevare e sanzionare la violazione dell'art. 2, ed eventualmente 6, dello Statuto ed applicare le sanzioni che la Legge impone sia alle società di vigilanza che a coloro che hanno dato l'ordine di svolgere tali compiti illegali.

AVVERTE

che se entro 30 giorni dal ricevimento della presente denuncia le guardie giurate proseguiranno a svolgere tali compiti i vertici dell'Ispettorato verranno denunciati alle competenti Procure della Repubblica ai sensi dell'art. 38 dello Statuto che prevede come "le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più

gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo".

DIFFIDA

in ogni caso l'Ispettorato ad effettuare immediatamente tale ispezione su se stesso e comunque ad informare entro e non oltre 30 giorni la scrivente O.S. sulle eventuali ragioni che impediscano o ritardino tale dovuto atto di ufficio, rappresentando come - in mancanza - si agirà in sede penale anche per la sua omissione ai sensi dell'art. 238 c.p.c. che prevede "la reclusione da sei mesi a due anni".

avv. Carlo Guglielmi